

I rischi operativi delle banche: riflessioni assicurative

DOTT. FRANCO FRANZOSO - RESPONSABILE DELLA LINEA RISCHI BANCHE DELLA DIREZIONE PER L'ITALIA DELLE ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., MOGLIANO VENETO

Il Comitato di Basilea, sin dai primi documenti descrittivi dell'accordo sul capitale e fino ad arrivare alla sua ultima versione del giugno 2004 (CP3), ha introdotto notevoli novità nell'attività bancaria prevedendo criteri comuni per l'intera comunità finanziaria mondiale in materia di gestione dei rischi di credito, di mercato e di rischi operativi¹.

L'individuazione e la formalizzazione della categoria dei rischi operativi si è resa necessaria perché negli ultimi anni le Autorità di Vigilanza ed il mondo bancario hanno riconosciuto la rilevanza di tale tipologia di rischio nella determinazione del profilo di rischio delle istituzioni finanziarie.

Ciò a seguito dei notevoli cambiamenti e sviluppi ai quali il sistema bancario è stato sottoposto, come l'adozione di complesse tecnologie informatiche, l'internet banking ed il trading on line, le continue operazioni di acquisizione e fusione, il ricorso all'outsourcing di diverse aree di business (es. EDP), la deregulation e la globalizzazione dei servizi finanziari, diventati sempre più sofisticati, la diffusione di strumenti finanziari complessi (*obbligazioni strutturate, derivati*).



A tali situazioni si sono affiancate gravi perdite subite dagli Istituti di Credito in conseguenza di comportamenti fraudolenti da parte di propri dipendenti e la sempre maggiore attenzione degli azionisti e del mercato a fenomeni di tipo degenerativo.

Il Comitato di Basilea ha stabilito che le Banche avranno l'obbligo non solo di gestire il rischio operativo ma anche di quantificarlo, monitorarlo ed incorporarlo

nella valutazione di adeguatezza del proprio capitale.

Ne risulta che ogni Istituto, nel definire la parte di capitale a garanzia (*quindi indisponibile per l'operatività bancaria*), dovrà fare riferimento anche al grado di rischio operativo della propria organizzazione, oltre che al grado di rischio di credito e di mercato.

L'obiettivo è di arrivare ad una efficiente allocazione di capitale al fine di coprire i rischi conseguenti a perdite inattese di gestione. Da qui l'equazione per il Comitato, che a fronte di un maggior rischio sono necessari maggiori accantonamenti a garanzia al fine di assicurare la "business continuity".

Da qui la necessità per le Banche di rafforzare le proprie strutture di controllo e vigilanza. Allo stato delle cose, la perdita operativa è mascherata nel complesso della Banca. La situazione attuale rende difficile lo scorporo ed il riconoscimento della perdita di natura esclusivamente operativa.



¹ Il rischio operativo viene definito come il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione include il rischio legale (comprese le ammende e le sanzioni pecuniarie), ma non quelli strategico e di reputazione.

Le novità introdotte dagli accordi sul capitale sono state e sono tutt'oggi oggetto di attenzione da parte del mondo bancario ed imprenditoriale che si sta confrontando sull'impatto delle nuove normative sulla gestione dei rispettivi business.

Gli accordi di Basilea rischiano di introdurre però indirettamente, in modo apparentemente meno evidente, una "rivoluzione" anche in campo assicurativo.

Valorizzando gli effetti di mitigazione di idonee coperture assicurative, si viene ad attribuire alle stesse un ruolo del tutto nuovo di permettere la "liberazione" di risorse finanziarie altrimenti da vincolare a riserva obbligatoria per la copertura di perdite operative future.

Tale nuova chiave di lettura si affianca al tradizionale ruolo dell'Assicurazione che è quello di trasferire i rischi ad un soggetto professionale, assecondando i bisogni di sicurezza di soggetti invece, avversi al rischio.

Date le modalità estremamente sintetiche e forse incomplete con le quali il tema "assicurativo" è stato affrontato, potrebbe sorgere anche il dubbio che gli autori dell'Accordo sul capitale non avessero la piena consapevolezza delle possibili ripercussioni sul mondo assicurativo delle previsioni introdotte in materia di rischi operativi.

Vediamo sinteticamente come e a che titolo le coperture assicurative vengono richiamate dagli accordi di Basilea.

In estrema sintesi, vengono previsti tre metodi di calcolo dei coefficienti patrimoniali: il metodo base, il metodo standardizzato ed i metodi avanzati di misurazione (AMA).



Nell'ambito dell'approccio AMA (il più complesso dei tre previsti, che permette una percentuale inferiore di allocazione di capitale) una Banca potrà vedere riconosciuto² l'effetto di attenuazione apportato dalle coperture assicurative ai fini del calcolo del requisito patrimoniale richiesto per il rischio operativo, fino ad un massimo del 20% dell'onere complessivo di capitale.

In queste considerazioni non si vuole entrare nel merito di quali e quanti Istituti

saranno in grado di adottare o meno i metodi avanzati - e quindi di poter beneficiare degli effetti di mitigazione indotti dalle polizze - si vuole però evidenziare che le Banche che adotteranno tali criteri si posizioneranno su di un livello qualitativo più elevato, sia nei riguardi delle Autorità di Vigilanza, che nei confronti della clientela professionale, abituata a confrontare e valutare l'efficacia organizzativa dei propri fornitori.

Dato che le nuove disposizioni in materia di capitale attinenti i rischi operativi potrebbero tradursi in costi considerevoli per le Banche, ciò sta facendo nascere un forte interesse da parte di queste ultime su ogni strumento consentito utile a ridurre l'impatto, ed in questo senso le polizze di assicurazione avranno un ruolo importante, vista la valorizzazione riconosciuta dall'Autorità di Vigilanza e considerato il fatto che gli Istituti di Credito hanno già familiarità con gli strumenti assicurativi, utilizzandoli da tempo per le proprie esigenze di copertura e trasferimento dei rischi.

² Più precisamente, la Banca dovrà essere specificatamente autorizzata all'applicazione di tali attenuazioni, non essendo previsto in proposito alcun automatismo.

Un'ulteriore considerazione a carattere generale rafforza l'orientamento e l'interesse del mondo Bancario circa le possibilità di trasferimento del rischio operativo: mentre gli Istituti di Credito hanno interesse a "correre" i rischi di credito e di mercato perché da questi possono trarne una remunerazione (*di fatto ciò costituisce il core-business*), lo stesso non vale per i rischi operativi dalla cui ritenzione la Banca non può ricavare alcun tipo di remunerazione.

Tradizionalmente infatti, mentre la gestione dei rischi speculativi rappresenta una delle principali attività degli Istituti di Credito, l'atteggiamento nei confronti dei rischi puri³ consiste nella minimizzazione dell'esposizione attraverso sistemi di controllo e di prevenzione e nel trasferimento dell'esposizione residuale all'Assicurazione.

Ad oggi pertanto, si può sostenere che l'interesse è stato decisamente concentrato nella misurazione e nella gestione dei rischi speculativi in quanto portatori di profitto.

Pertanto, uno dei primi passi fondamentali da compiere risulta l'esame critico di tutti i dati disponibili per identificare tutti i possibili percorsi che l'evento di perdita operativa può percorrere dal suo evento scatenante fino alla registrazione contabile.

L'integrazione dei rischi operativi con i rischi tradizionalmente gestiti, comporta però una profonda revisione dei livelli di propensione e tollerabilità dei rischi di mercato e di credito, ma in modo particolare presuppone una rivisitazione dei modelli di comportamento per la gestione dei rischi tradizionali.

Per quanto concerne le coperture assicurative, gli accordi di Basilea delinano sinteticamente sia alcuni caratteri qualificativi intrinseci, sia delle caratteristiche attinenti alla Compagnia Assicurativa, sia infine alcune modalità procedurali di utilizzo delle polizze.

Per quanto riguarda l'Impresa Assicuratrice, viene esplicitamente previsto che per riconoscere piena "dignità" alle coperture, queste devono essere emesse da Compagnie qualificate da un rating sulla capacità di pagamento emesso da società specializzate non inferiore ad "A".

Già in questo primo aspetto sorgono degli interrogativi, ovvero non viene specificato se - in caso di riparto coassicurativo del contratto (*ipotesi nient'affatto remota nelle polizze destinate ad Istituti di Credito*) - il rating deve intendersi attribuito alla sola Compagnia Delegataria o se invece tale criterio deve intendersi applicabile a tutte le Imprese Assicuratrici partecipanti al rischio. In secondo luogo ci si interroga sui possibili effetti che potrebbe avere un "downgrading" della/e Compagnia/e Assicuratrice/ci in corso di copertura al di sotto del livello minimo previsto: la Banca dovrebbe cercarsi una nuova copertura emessa da Assicuratore idoneo, ma questa non sempre è una cosa di agevole e immediata reperibilità sul mercato a costi convenienti; e potrebbe la Banca chiedere la restituzione del premio pagato alla Compagnia che ha subito una riduzione del proprio rating e che pertanto non ha più le caratteristiche per fornire una polizza con la necessaria "qualità"?

Inoltre non vi è alcun richiamo alla qualità (*rating*) dei Riassicuratori utilizzati dalla Compagnia emittente la copertura.

Un altro criterio riguardante la Compagnia di Assicurazione è quello che prevede la sua terzietà rispetto alla Banca assicurata, escludendo quindi l'efficacia di coperture emesse da Imprese d'Assicurazioni controllate e/o collegate; in caso contrario, è previsto che l'esposizione al rischio assunta dalla Compagnia "Captive" venga trasferita ad un'entità terza indipendente, anche mediante un contratto di riassicurazione. In questo caso viene citato espressamente il possibile ricorso al mercato riassicurativo per ottenere l'effettivo trasferimento del rischio, ma non si entra nel merito delle caratteristiche che tali cessioni devono possedere.

Oltre a questi aspetti inerenti l'Impresa Assicuratrice, vi sono altre implicazioni direttamente sui contenuti delle coperture.

³ Si definiscono rischi puri quei rischi che individuano situazioni che possono risolversi in una perdita, ma non anche in un guadagno per il soggetto che vi è esposto (per esempio l'incidente automobilistico). I rischi speculativi, invece, sono associati a situazioni dalle quali può scaturire, per il soggetto che vi è esposto, sia un guadagno che una perdita (ad esempio rischio cambio). Normalmente soltanto i rischi puri possono essere assicurati, in senso stretto. I rischi speculativi, potrebbero essere in senso lato assicurati tramite il ricorso all'utilizzo di strumenti finanziari (trasferimento del rischio cambio ad un soggetto terzo per il tramite della stipula di un contratto particolare). Nella realtà bancaria, si ricomprendono tra i rischi speculativi il rischio di credito, di mercato, di cambio e di tasso d'interesse. I rischi operativi fanno parte dei rischi puri.

In estrema sintesi viene infatti previsto che:

- la polizza assicurativa deve avere una durata iniziale non inferiore all'anno al momento del calcolo del capitale a rischio; per le polizze con durata residua inferiore ad un anno, la Banca dovrà adottare appropriate tecniche di riduzione progressiva dell'effetto di attenuazione che riflettano la vita residua della polizza con un minimo di 90 giorni, al di sotto dei quali non viene riconosciuto alcun effetto mitigazione;
- la polizza deve prevedere un periodo minimo di preavviso per la disdetta di 90 giorni;
- la polizza non deve prevedere esclusioni o limitazioni attivate da azioni prudenziali o procedure concorsuali;
- lo schema per il riconoscimento dell'assicurazione deve essere ben fondato e documentato.

Sono poi previsti degli obblighi procedurali a carico della Banca che intenda usufruire dell'effetto di mitigazione dei rischi operativi indotto dalle coperture assicurative:

- i calcoli dell'attenuazione del rischio devono riflettere la copertura assicurativa della Banca in modo tale da esprimere in maniera trasparente e coerente la relazione esistente con l'effettiva probabilità e l'impatto delle perdite utilizzate per la determinazione del requisito di capitale a fronte del rischio operativo;
- la Banca deve rendere nota la descrizione del suo utilizzo dell'assicurazione ai fini dell'attenuazione del rischio operativo.

Sempre nell'ambito delle metodologie di misurazione avanzate (AMA), viene previsto che il sistema interno di misurazione del rischio operativo⁴ debba essere coerente con la definizione di rischio operativo fornita (*vedasi nota 1*), nonché debba mantenere la coerenza con le tipologie di eventi di perdita espressamente definite in apposite tabelle (*c.d. "loss event types"*) allegate allo schema di regolamentazione. Le categorie di evento previste in questo caso sono (*classifica di 1° Livello*):

- frode interna
- frode esterna
- rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro
- clientela, prodotti e prassi di business
- danni a beni materiali
- interruzioni dell'operatività e disfunzione dei sistemi informatici
- esecuzione, consegna e gestione dei processi
- rischio legale

Non tutti i loss event types sono però rischi assicurabili in senso stretto.

Per individuare quali categorie di rischi operativi possano essere oggetto di copertura assicurativa si devono innanzitutto richiamare le caratteristiche generali dei rischi assicurabili che devono essere innanzitutto dei rischi puri (*non speculativi*) associati ad eventi futuri ed incerti, aventi un oggetto determinato o determinabile, per i quali l'Assicurato ha un interesse e la cui causa sia lecita.

Se si analizzano i diversi event types, si può constatare come in pratica alcuni di essi già risultano essere - in tutto od in parte - oggetto di copertura nell'ambito delle polizze assicurative "istituzionali", attualmente disponibili per le Banche sul mercato nazionale ed internazionale.

Su questi strumenti "tradizionali" si possono fare le seguenti considerazioni:

- possono essere emessi in modo distinto da diversi assicuratori, con diverse logiche ed interessi: in pratica con un approccio di copertura non integrato;
- il processo di piazzamento può essere frammentato e multinazionale;
- i diversi periodi di copertura possono presentare uno sfasamento temporale;
- possono presentare diversi punti d'attacco e diversi limiti di indennizzo/risarcimento;
- il rating delle diverse compagnie può essere diverso;
- le diverse normative di polizza possono dar luogo ad aree di scopertura o di sovrapposizione.

⁴ Nei metodi avanzati di misurazione (AMA) il requisito patrimoniale sarà pari alla misura generata dal sistema interno della Banca per la misurazione del rischio operativo, approvato dall'organo di vigilanza.

Bisogna tenere in considerazione che l'effetto di mitigazione dell'assicurazione sarà ridotto in modo appropriato per tener conto di eventuali carenze nelle caratteristiche qualitative delle polizze sopra descritte quali: periodo residuo di durata delle polizze inferiore all'anno al momento del calcolo del capitale a rischio, termine di cancellazione o non rinnovo della polizza, incertezza nei pagamenti e non perfetta copertura fornita dalle polizze (es. esclusioni).

Questo aspetto assume particolare rilevanza considerando il fatto che una delle caratteristiche intrinseche delle coperture assicurative espressamente previste da Basilea è che "... lo schema per il riconoscimento dell'assicurazione deve essere ben fondato e documentato".

Affermazione che potrebbe anche portare l'Organo di Vigilanza a valutare l'area di sovrapposizione delle polizze con i loss event types definiti, imponendo di fatto una nuova articolazione delle coperture al fine di aderire allo schema proposto.

MATCHING POLIZZE / L. E. T.							
Rischi operativi	Polizza BBB	Polizza A	Polizza AA	Polizza A+	Polizza AAA	Polizza AAA+	Polizza AAA++
Problemi di credito Problemi di credito, insolvenza, difficoltà di pagamento di titoli e di altri strumenti di debito emessi da parte della Banca	X						
Problemi di liquidità Problemi di liquidità, incapacità di soddisfare le richieste di liquidità da parte della Banca	X						
Rischi di mercato Rischi di mercato, variazioni di valore degli strumenti di mercato, cambi di tasso di interesse, cambi di valore di titoli, variazioni di valore di strumenti di mercato				X		X	X
Rischi di credito Rischi di credito, problemi di credito, insolvenza, difficoltà di pagamento di titoli e di altri strumenti di debito emessi da parte della Banca				X	X		
Rischi di liquidità Rischi di liquidità, problemi di liquidità, incapacità di soddisfare le richieste di liquidità da parte della Banca	X	X	X	X		X	
Informazioni sull'operatività e di assicurazione dei rischi operativi Informazioni sull'operatività e di assicurazione dei rischi operativi, informazioni sui rischi operativi, informazioni sui rischi operativi, informazioni sui rischi operativi		X					
Cancellazione, consegna e gestione del processo Cancellazione, consegna e gestione del processo, informazioni sui rischi operativi, informazioni sui rischi operativi, informazioni sui rischi operativi		X			X		
Rischi operativi Rischi operativi, informazioni sui rischi operativi, informazioni sui rischi operativi, informazioni sui rischi operativi				X	X		

Per quanto ampie possano essere le coperture, rimane oggi sempre un'area residuale di scopertura.

L'assicurazione non è ancora uno strumento esaustivo di protezione del capitale della Banca. Non c'è ancora una perfetta copertura per ogni forma di rischio. Zone di scopertura comporteranno la riduzione o l'annullamento degli effetti potenzialmente positivi ed economici sul capitale.

All'Assicuratore viene quindi chiesto, ancorchè indirettamente, un ripensamento delle normative contrattuali e delle logiche che sottostanno ai principali criteri classificativi delle polizze. Viene chiesto un confronto con la concreta esigenza di considerare i rischi operativi bancari come qualcosa di trasversale all'assetto assicurativo tradizionale e di elaborare quindi coperture più ampie che recepiscano tali nuovi bisogni.

Alla Banca viene richiesta una ridefinizione del processo di gestione delle polizze ed una definizione delle metodologie per il trasferimento dei rischi operativi attraverso assicurazioni o altre forme di trasferimento.

Bisogna considerare poi che da questo processo di transizione anche le imprese assicuratrici potrebbero avere dei benefici in quanto il miglioramento nella raccolta e nella gestione dei dati in ambito bancario, auspicato dai modelli di esposizione ai rischi operativi, offrirà l'opportunità agli Assicuratori stessi di avere migliori informazioni per la valutazione delle diverse esposizioni.

Ogni Banca dovrà attrezzarsi per misurare in modo oggettivo il rischio operativo secondo regole predefinite, raccogliendo su apposite banche dati aziendali i risultati delle misurazioni ottenute.

Queste banche dati sono poi previste anche su base nazionale e sovranazionale degli Stati aderenti al Comitato di Basilea.

La raccolta dei dati interni ed esterni di perdita costituisce infatti l'elemento centrale del modello di misurazione dei rischi operativi.

La scarsità di dati e l'ottica storica non rendono possibili un'analisi statistica affidabile e rappresentano il limite maggiore dei database.


La gestione dei rischi operativi deve interessare altresì la Banca nel suo complesso (*risk management, internal audit, l'organizzazione, la funzione risorse umane, il vertice stesso*) e la stessa deve avvenire in modo integrato al fine di poter garantire un modello di gestione coerente.



La gestione dei rischi operativi interessa altresì strutture esterne quali le Autorità di Vigilanza, la Banca d'Italia ed il mercato che in forza del terzo pilastro deve essere messo a conoscenza dei rischi assunti e delle caratteristiche dei presidi. Un'ipotesi di evoluzione dei prodotti assicurativi prende lo spunto da una previsione contenuta nel nuovo schema di regolamentazione del patrimonio in merito alle modalità di calcolo del requi-

sito di capitale nell'ambito dell'applicazione delle metodologie "AMA".

Viene infatti previsto che le Autorità di Vigilanza richiederanno alle Banche di calcolare annualmente il proprio requisito di capitale (CAR) come somma delle perdite attese (EL) e di quelle inattese (UL), a meno che la Banca non possa dimostrare che è in grado di stimare adeguatamente le perdite attese (EL) nelle sue prassi operative interne.



Quindi, per poter basare il requisito patrimoniale minimo sul solo fattore "perdita inattesa" (UL), la Banca deve dimostrare alle Autorità di Vigilanza di aver adeguatamente "misurato e registrato" la sua esposizione alla perdita attesa (EL).

Orbene, si è già detto del notevole interesse che il mondo bancario riporrà in ogni strumento utile a ridurre l'impatto dell'allocazione di capitale a fronte dei

rischi operativi, compreso lo strumento delle polizze assicurative.

Dato che la misura del potere di mitigazione delle coperture riconosciuta da Basilea è circoscritta al 20% del capitale a rischio (CAR), l'obiettivo che perseguiranno le Banche sarà quello di differenziare, nell'ambito di tale capitale a rischio, la perdita attesa (EL) dalla perdita inattesa (UL), per poter concentrare il trasferimento e la mitigazione tramite polizza assicurativa solamente delle perdite inattese (UL)⁵.

Da queste considerazioni ne deriva che le Imprese Assicuratrici potrebbero essere chiamate dal mondo bancario a dare risposte alla specifica esigenza di dare copertura assicurativa alle sole perdite inattese (UL).

Si potranno considerare successivamente delle polizze "di servizio" per le perdite attese (EL)⁶ assicurabili, sempreché lo strumento assicurativo venga validato dall'Autorità di Vigilanza quale strumento di misura e registrazione della perdita attesa (EL). In questo caso però gli Istituti di Credito confronteranno il costo del trasferimento del rischio con il costo del capitale della perdita attesa.

Vediamo in quale modo si possono qualificare le coperture per il trasferimento delle perdite inattese (UL): si tratta di polizze che da un lato - recependo l'esigenza di aderire ai loss event types - devono avere un carattere di trasversalità rispetto ai tradizionali rami/prodotti assicurativi; dall'altro, riguardando le perdite inattese, dovrebbero presentare un punto d'attacco particolarmente elevato, tale da tagliar fuori gli eventi attesi, esprimibile questo con l'inserimento di una franchigia per sinistro o in aggregato annuo, e con un massimale in eccesso alle coperture tradizionali regolarmente operanti.

Poche Compagnie si stanno muovendo, organizzando delle coperture che operano congiuntamente e simultaneamente in eccesso alle polizze esistenti. Va comunque eviden-

⁵ Nell'ambito dei metodi avanzati di misurazione del capitale (AMA), una Banca deve comunque essere in grado di dimostrare che l'approccio al rischio operativo da essa seguito sia in grado di cogliere potenziali eventi di perdita ad alto impatto e che la sua misura del rischio soddisfi particolari standard di solidità, tra i quali un intervallo di confidenza al 99,9° percentile.

⁶ In merito ai possibili strumenti di "finanziamento" della perdita attesa (EL), vi sono anche autorevoli considerazioni dell'FSA (l'Authority inglese su Banche, Borsa e Assicurazioni) che prevedono la possibilità di escludere la perdita attesa (EL) dal capitale a rischio (CAR) solamente se la Banca dimostra di poterla finanziare in uno dei seguenti modi: Provisioning, Budgeting, Pricing.

ziato che l'Assicuratore che fornisce coperture in eccesso potrebbe vincolare la prestazione della polizza al fatto di essere anche l'Assicuratore delle polizze "sottostanti".

Su questo fronte vi sono prodotti che presentano una copertura ad ombrello sovrastante le polizze "BBB, D&O e P.I.", con un punto d'attacco uniforme per tutte le garanzie oppure, in alternativa, si possono prevedere coperture in eccesso che hanno un'aderenza ai diversi limiti forniti dalle polizze sottostanti, con la possibilità anche di avere un meccanismo di copertura definito di "drop down" nel caso le coperture di primo livello non operino.



Dal punto di vista normativo, tale polizza c.d. "Operational Risk Insurance" si presenta come un assemblaggio delle polizze tradizionali, con un'estensione di copertura che ricalca quella fornita dai prodotti di prima fascia (*comunque non inferiore*), e con qualche apertura qualora si presentino degli spazi. Oltre ad un cambiamento nella articolazione delle garanzie, i soggetti coinvolti in questo processo vedranno un'evoluzione del proprio ruolo e dei processi di intervento nell'analisi e nella formulazione delle coperture.

Molto probabilmente si passerà da una situazione di rapporto bipolare tra Banca ed Assicuratore nel quale la tolleranza ai rischi si basa su determinanti "soggettive" e dove la Banca ha una focalizzazione sui costi d'acquisto delle coperture, ad una situazione multipolare nella quale giocano diversi attori.

Ad esempio le Agenzie di rating che per esprimere i propri giudizi stanno aumentando la loro attenzione all'esposizione della Banca ai rischi operativi; esposizione che sta diventando elemento fondamentale per le banche quotate in borsa.

Inoltre va sottolineato che i rischi operativi avranno effetto sul valore delle azioni, sulla reputazione dell'organizzazione e sulle aspettative di performance di lungo periodo.

In questo nuovo scenario cambieranno anche i processi di analisi, valutazione e sottoscrizione dei rischi assicurativi da parte delle Compagnie che cominceranno ad essere comparabili ai processi di analisi del "merito di credito" in ambito bancario; gli uffici assuntivi delle Imprese di Assicurazione si specializzeranno nel valutare i rischi operativi bancari nelle specifiche business units e nel monitorare l'esposizione al rischio su basi regolari.

All'Assicuratore viene quindi richiesto un ripensamento delle normative contrattuali e delle logiche che sottostanno ai principali criteri classificativi delle polizze; viene richiesto un confronto con la concreta esigenza di considerare i rischi operativi bancari come qualcosa di trasversale all'assetto assicurativo tradizionale e di elaborare quindi coperture più ampie che recepiscano tali nuovi bisogni.

È inoltre probabile che gli Assicuratori imporranno anche delle condizioni e/o delle particolari misure di prevenzione prima di accettare di assicurare una certa tipologia di rischio.

Il miglioramento nella raccolta e nella gestione dei dati in ambito bancario è anche auspicato dai modelli di esposizione ai rischi operativi e ciò offrirà l'opportunità agli Assicuratori stessi di avere migliori informazioni per la valutazione delle diverse esposizioni.

Si evidenzia in proposito che da sempre le Imprese di Assicurazione hanno un ruolo nella riduzione dei rischi: infatti, come una delle Parti che affrontano perdite finanziarie, gli

Assicuratori hanno interesse ad incoraggiare gli Assicurati a rendere minimi i rischi da loro gestiti. Alla Banca viene pertanto richiesta una ridefinizione del processo di gestione delle polizze ed una definizione delle metodologie per il trasferimento dei rischi operativi attraverso assicurazioni o altre forme di trasferimento.

Ogni Banca dovrà attrezzarsi per misurare in modo oggettivo il rischio operativo secondo regole ben definite, raccogliendo con cura internamente i risultati delle misurazioni effettuate.

La raccolta dei dati interni ed esterni di perdita costituisce infatti l'elemento centrale del modello di misurazione dei rischi operativi e rappresenta ad oggi il maggiore impedimento alla costruzione di una statistica storica affidabile.

È vero peraltro che le Banche al loro interno stanno già riflettendo, in modo del tutto nuovo, sull'utilizzo dell'Assicurazione.

Il management è sempre più coinvolto nelle scelte assicurative, in quanto esse rappresentano uno strumento di protezione del conto economico ed in alcuni casi del bilancio aziendale.

L'Assicurazione dovrà confrontarsi con il sistema bancario, desideroso di soluzioni su misura, meno condizionato dal costo, ma più orientato da decisioni a sostegno della strategia complessiva (*requisiti di capitale, riduzione della volatilità inattesa nel conto profitti/perdite, integrità del capitale in termini di solidità finanziaria*).

Per il raggiungimento di queste strategie, le Banche cercheranno di ottimizzare l'uso di una varietà di strumenti sia tradizionali che innovativi.

Quello che emergerà da Basilea sarà che le Banche che non saranno in grado di dimostrare capacità *"introspettiva"* nel proprio profilo di rischio saranno penalizzate in termini di requisiti di capitale mentre saranno *"gratificate"* se raggiungeranno standards superiori.

Analogamente gli Assicuratori avranno riguardo verso coloro che saranno in grado di valutare con maggior consapevolezza il rischio a cui è richiesto di partecipare.

Sicuramente il linguaggio assicurativo che le Banche, per le proprie esigenze, vorrebbero ascoltare, non appartiene al *"DNA"* delle Assicurazioni, tuttavia si prevede che un aumento della pressione del mercato metterà alla prova la capacità di *"innovarsi"* degli Assicuratori.

Nonostante infatti il concetto di polizze multi/rischi od *all/risks* non sia nuovo, in pratica si evidenzia che tali tipologie di coperture rappresentano una valenza dal punto di vista normativo ed amministrativo e raramente con tali prodotti si ottengono coperture tali da riprodurre uno schema dotato al proprio interno di forma e struttura omogenea.

Ultimamente c'è inoltre da dire che il mercato ha assistito ad una fase di esemplificazioni nelle coperture che si discostano da una semplice lista fatta di cause ed eventi da coprire; questi cambiamenti, seguendo la logica di Basilea, sono però sicuramente poco radicali.

Attualmente prendendo le cause e gli eventi di Livello inferiore possiamo valutare gli elementi fondamentali che determinano il grado di esposizione al rischio; ma le banche quando stabiliscono i requisiti di capitale sono sensibili ed attente alle definizioni di Livello I.

In futuro gli strumenti assicurativi dovranno riflettere di più gli *"effetti che le cause"* ed evitare in caso di sinistro, la ricerca di argomentazioni sulla precisa natura degli eventi. Un'avversione prolungata dell'Industria Assicurativa ad affrontare con determinazione le richieste di novità, aumenterà il rischio di un'uscita degli Istituti di Credito dal mercato dell'Assicurazione.

Se l'Industria Assicurativa non si dovesse *"adattare"* ai nuovi parametri, le Banche finirebbero con il dover elevare i propri livelli di *"auto assicurazione"* e nel dover ricercare mercati alternativi od investitori per soddisfare i requisiti e le obbligazioni degli Organi di Vigilanza (A.R.T.).

C'è bisogno di innovazione per produrre valore in questo nuovo scenario futuro, valore che per le Banche consiste nell'ottenere un risparmio di capitale e nel proteggere il conto economico ed il bilancio e per le Compagnie di Assicurazione nel confermare il proprio ruolo di attori principali nel recepire il trasferimento dei rischi, come storicamente sempre avvenuto.

Ritengo che non appena sarà fatta chiarezza negli obiettivi e non appena tutti i parametri in gioco si saranno cristallizzati, si giungerà sicuramente alla disponibilità di soluzioni assicurative per mitigare queste nuove ed *"innovative"* forme di rischio.